

Sentenza del 22/02/2021 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Agevolazioni IMU per gli immobili FIP - Attribuzione del bene alle società di gestione - Interpretazione analogica.

Massima:

In materia di riconoscimento del diritto all'esenzione IMU per gli immobili conferiti nel FIP, (destinati alle pubbliche amministrazioni che li occupano per finalità istituzionali), analogamente agli immobili posseduti da Stato, Regioni e Province ma non conferiti in un fondo immobiliare, vige il principio di diritto per cui le disposizioni di agevolazione/esenzione non sono suscettibili di interpretazione analogica. Pertanto solo alcune delle agevolazioni previste per l'ICI sono state espressamente richiamate per l'IMU, le altre, tra cui l'esenzione di immobili conferiti nel fondo ed attribuiti alle società di gestione, non possono beneficiare del regime agevolativo ICI.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla CTP di Potenza la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. XXX/13 relativo all'I.M.U. per l'annualità 2013 con il quale l'Amministrazione comunale di Potenza contestava alla S. l'omesso parziale pagamento dell'imposta municipale su una serie di immobili per l'importo complessivo di € 145.177,00, comprensivo di interessi legali e sanzioni. A fondamento delle proprie ragioni la società di gestione S. deduceva: a) l'intervenuta prescrizione delle somme asseritamente dovute, l'omessa motivazione dell'avviso, l'omessa indicazione del Dirigente incaricato alla redazione dell'avviso di accertamento e l'inintelligibilità dello stesso; b) la violazione e/o falsa applicazione da parte della Amministrazione comunale della disciplina di cui agli artt. 2, comma 6, e 4, comma 2, del D.Lgs. n. 351/2001, nonché dell'art. 7 comma 1 lett. a) e/o i) del D.Lgs. n. 504/1992, nonché ulteriormente la violazione della risoluzione del Ministero delle Finanze del 07 aprile 2005; c) la illegittimità delle sanzioni e delle maggiorazioni. In particolare, la P.A. non si era avveduta della circostanza, dirimente, per cui gli immobili del FIP, rimessi alla gestione della S., non potessero essere in alcun modo soggetti alla tassazione dell'ICI e dunque dell'IMU, atteso che gli immobili in parola, oggetto dell'avviso gravato, erano stati adibiti a finalità pubbliche. La S. insisteva, pertanto, per l'annullamento dell'avviso gravato, invocando l'applicazione dell'esenzione prevista dal D.Lgs. 504/1992. Si costituiva in giudizio il Comune di Potenza contestando l'avverso ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese di lite. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza rigettava il ricorso presentato dalla S. Avverso tale decisione propone appello la società contribuente limitatamente al motivo di censura afferente l'erronea applicazione della normativa e del diritto alla propria esenzione dal tributo in quanto non legittimata passivamente e per la finalità pubblica di destinazione degli immobili. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dalla società contribuente non è fondato e non può essere accolto. Preliminarmente, va rilevato come l'atto di appello non contenga la riproposizione degli altri motivi di censura inizialmente proposti in sede di ricorso alla CTP e da questa scrutinati sfavorevolmente con puntuale e condivisibili argomentazioni, sicché deve considerarsi essersi formato, sul punto, il cd giudicato interno. Con riferimento, invece, all'unico motivo di censura riproposto nel presente grado di giudizio, la contribuente reclama il mancato riconoscimento del diritto alla esenzione dell'imu, asseritamente sussistente in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2 c. 6 e 4 c. 2 L. 351/2001 7 c. 1 lett. A) d.lgs 504/1992 (ICI), come affermato dal MEF con la risol. N. 25234/2004 del 7.4.2005. Sostanzialmente, secondo tale assunto, la disposizione di cui al precitato art. 7 afferente l'esenzione dall'imposta ICI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, sarebbe applicabile in via analogica anche in materia di IMU ed agli immobili conferiti nel FIP, poiché destinati alle pubbliche amministrazioni che li occupano per finalità istituzionali; pertanto, tali immobili continuerebbero a beneficiare del regime di esenzione sussistente prima del loro conferimento al fondo. Tale prospettazione difensiva non è condivisibile. In effetti, in materia tributaria vige il consolidato principio di diritto per cui le disposizioni di agevolazione/esenzione non sono suscettibili di interpretazione analogica. Sicché, l'esenzione ici espressamente prevista dall'art. 2 c. 6 d.l. 351/01, trovava applicazione limitatamente ai casi ed alle situazioni tassativamente previsti per quello specifico tributo. Infatti, l'ici e l'imu sono tributi differenti, per i quali non è possibile l'interpretazione analogica invocata dalla contribuente. Al riguardo, la circolare Mef 3/2012, emanata all'indomani della anticipata entrata in vigore dell'imu, chiarisce appunto che solo alcune delle agevolazioni previste per l'ici sono state espressamente richiamate per l'imu, le altre, invece, non sono più applicabili alla nuova imposta. A tal proposito, appare inconferente al caso di specie il richiamo alla circolare Mef 2/2009 ed alla risoluzione n. 25234/2004 del 7.4.05 perché afferenti al pregresso tributo dell'ici, appunto, sostituita a partire dal 2012 dall'imu. L'invocata esenzione analogica per l'imu non può, pertanto, trovare accoglimento sia perché non più espressamente prevista dalla novella legislativa, sia perché l'esenzione ici di cui alla pregressa normativa riguardava comunque immobili conferiti nel fondo ma non anche le società di Gestione come la odierna appellante, soggetto privo dei requisiti soggettivi. Per tutte le ragioni innanzi esposte, l'appello deve ritenersi infondato e destinato al rigetto. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti attesa la particolarità della materia e le questioni di mero diritto sottese alla vicenda dedotta.

Rigetta l'appello. Compensa le spese.
